



## COMUNE DI BASTIGLIA

### **RISCHIO INCENDI BOSCHIVI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA'AVVIO DELLA CAMPAGNA ANTI INCENDI BOSCHIVI 2017**

#### **PRINCIPALI ELEMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO:**

- L. 353/2000, art. 10, comma 5, 6 e 7.
- Piano regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016, capitolo 6 (Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni) prorogato fino al 30 settembre 2017 con DGR 932/2017 ad oggetto: "piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l.353/00 - periodo 2012-2016 - proroga validita' al 30 settembre 2017 e aggiornamento del modello di intervento.
- Deliberazione di Consiglio Regionale n°2354/1995: "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", da art.33 ad art.38;
- Codice Penale: art.423, art.423 – bis, art. 424;

#### **SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI E DELLE SANZIONI VIGENTI NEL PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA PERICOLOSITA'**

Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l'innesco di incendio. In particolare, secondo quanto previsto dalle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale":

- E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
- E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo).
- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
- L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno **da 1.000 a 10.000 euro**. Qualora il fatto costituisca anche reato verranno invece le sanzioni previste dal codice penale (art. 423 e seguenti). In particolare:

- Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con **la reclusione da quattro a dieci anni**.
- Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della **reclusione da uno a cinque anni**.
- Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Da ultimo si segnala come per l'allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane o l'accensione di bracieri e falò nell'ambito di talune attività del movimento scout debba valere a riferimento quanto previsto al cap. 6 paragrafo 2 del nuovo "Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2012/2016", pag. 63,64,65 e la nota della Provincia di Modena prot. n°65510 del 01/07/2015.